



COMUNE DI MASSANZAGO

Provincia di Padova

INFORMATIVA TASI 2018

Con la legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni e integrazioni, è stata istituita l'Imposta Municipale Unica Comunale (IUC) dal 2014.

Tale imposta riassume in un unico acronimo tre specifici tributi che si articola:

- di una componente di natura patrimoniale, Imposta Municipale Propria (**IMU**), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- di una componente relativa ai servizi a sua volta suddivisa:
 - nella tassa sui rifiuti (**TARI**) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore dell'immobile;
 - nel tributo per i servizi indivisibili (**TASI**) destinato a finanziare servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile (es. illuminazione pubblica, verde pubblico ecc).

SONO CONFERMATE LE DISPOSIZIONI NORMATIVE E LE ALIQUOTE VIGENTI NELL'ANNO 2016

Legge di Stabilità 2016 sono state introdotte alcune significative novità sia in materia di IMU che di TASI che sono confermate anche per l'anno 2018 :

- **esenzione TASI per le abitazioni principali** e relative pertinenze ad eccezione quelle in categoria A/1 – A/8 e A/9. L'esenzione vale oltre che per il possessore, anche per il detentore che utilizza l'immobile come abitazione principale. Si ricorda che per avere le caratteristiche di abitazione principale devono sussistere i requisiti della residenza anagrafica e dimora abituale.
- **riduzione del 50% della base imponibile** per le abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitore-figli) , escluse le abitazioni in categoria catastale A/1 –A/8 –A/9 . Per godere di tale agevolazione il soggetto passivo può possedere, oltre all'abitazione concessa in comodato, un altro immobile destinato ad abitazione principale e situato nello stesso Comune di quello concesso in comodato, il comodatario deve utilizzare l'immobile come abitazione principale, il contratto di comodato, che può essere sia in forma scritta che verbale, deve essere registrato, infine deve essere presentata al Comune apposita dichiarazione IMU su modello ministeriale. Si richiama la [Risoluzione MEF \(Ministero Economia e Finanze\) n.1/D/F del 17/02/2016](#) nella quale viene chiarito che il soggetto passivo può godere dell'agevolazione anche se possiede altri immobili che non siano destinati ad abitazione (terreni, aree fabbricabili, negozi , ecc.).

SOGGETTO PASSIVO- chi deve versare la TASI

Chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo unità immobiliari, esclusi i terreni agricoli e abitazioni principali ovvero:

- Proprietari
- Usufruttuari
- Titolari di diritto d'uso, abitazione e superficie
- Detentori (affittuari, comodatari, ecc.)

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale (ad es. un'abitazione concessa in locazione), sia quest'ultimo, cioè il titolare di diritto reale, che l'occupante si considerano titolari di una autonoma obbligazione tributaria, essendo entrambi tenuti al pagamento del tributo. La quota di versamento dell'ammontare complessivo dell'imposta è pari :

- all'80 % per il proprietario o titolare di diritto reale;

- al 20 % per l'occupante;

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento (es. usufrutto, uso ed abitazione).

La quota del 20% non è dovuta nel caso in cui il detentore utilizzi l'immobile come abitazione principale sempre che non sia in categoria catastale A/1 –A/8 e A/9.

ALIQUOTE TASI

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 29.12.2017 sono state confermate per l'anno 2018 le aliquote dell'anno precedente .

Si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto sia superiore a € 6,00. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e saldo.

Tipologia immobile	Aliquota	Detrazioni
Abitazione principale e relative pertinenze e assimilate solo le categorie catastali A/1 – A/8 e A/9	0,10 %	€ 50.00 per ogni figlio oltre il 2° fino a 26 anni di età
Altri fabbricati, aree fabbricabili, e fabbricati rurali strumentali	0,10%	
Fabbricati in categoria catastale D	0,20%	

Le delibere, le aliquote e i Regolamenti comunali in vigore nel 2018 sono consultabili on-line dal seguente link: <http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC/sceltaregione.htm> o sul sito <http://www.comune.massanzago.pd.it> nella sezione tributi e tariffe.

BASE IMPONIBILE –come si calcola la TASI

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU ed è pertanto costituita dal valore dell'immobile determinato applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, rivalutate del 5 per cento, gli stessi moltiplicatori IMU individuati per le categorie catastali dei fabbricati assoggettati alla TASI.

RENDITA CATASTALE	RIVALUTAZIONE DEL 5%	BASE IMPONIBILE	CALCOLO TASI
Prendere la rendita catastale riportata nel visura del catasto aggiornata Esempio: Rendita Catastale € 1.000,00	Rivalutare la rendita catastale del 5% Esempio : (1.000x5/100)+1.000,00= € 1.050,00	La base imponibile si calcola moltiplicando la rendita catastale rivalutata (nell'es. €1.050,00) per uno dei moltiplicatori sotto riportati, diversi per categoria catastale Esempio: € 1.050,00 x 160= € 168.000,00	Il calcolo si effettua moltiplicando la base imponibile per l'aliquota TASI Esempio: Aliquota 1 per mille € 168.000,00x 0,001= € 168,00 (Tasi dovuta)

Gruppo A (escluso A10) - cat C/2 – C/6 – C/7	Gruppo B e cat C/3 - C/4 e C/5	Cat. A/10	Cat C/1	Gruppo D escluso D/5	Cat. D/5
x 160	x 140	x 80	x 55	x 65	x 80

Per conoscere la rendita catastale del fabbricato si può consultare il sito dell'[Agenzia delle Entrate](#) munito del codice fiscale e i dati identificativi dell'immobile (sezione, Foglio, mappale, subalterno).

VERSAMENTO – Come si paga la TASI

Il tributo TASI è dovuto per anno solare e proporzionalmente alla quota ed ai mesi di possesso: è computato per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni.

Il versamento deve essere effettuato in due rate di pari importo con le seguenti scadenze:

La prima entro il **16 giugno 2018** a titolo di acconto

la seconda entro il **17 dicembre 2018**, a saldo.

L'imposta deve essere versata utilizzando il Modello F24 riportando il codice catastale del Comune di Massanzago **F033** utilizzando i seguenti codici tributo:

Tipologia	Codice tributo
TASI: su abitazione principale e relative pertinenze - art. 1, comma 639, Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii.	3958
TASI per fabbricati rurali ad uso strumentale – art. 1, comma 639, Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii.	3959
TASI per aree fabbricabili - art. 1, comma 639, Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii.	3960
TASI per altri fabbricati- art. 1, comma 639, Legge. n. 147/2013 e ss.mm.ii.	3961

DICHIARAZIONE

Con circolare n. 2/DF del 3 giugno 2015 il MEF ha precisato che non è necessaria l'approvazione di un apposito modello di dichiarazione TASI, essendo a tale scopo valido quello previsto per l'IMU. La dichiarazione redatta su apposito [modello ministeriale](#) va presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Ai fini Tasi, si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU, pertanto è obbligatoria la dichiarazione qualora gli elementi rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta non sono rinvenibili nel modello unico informatico (MUI), nella banca dati catastale, nella dichiarazione di successione ovvero se il soggetto passivo intende avvalersi di specifiche agevolazioni o esenzioni i cui elementi non sono acquisibili dalle banche dati Comunali.

SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE

Il Comune di Massanzago invierà il prospetto di calcolo e il modello di pagamento in forma gratuita a quanti più contribuenti possibile. Chi non riceverà nessuna comunicazione può collegarsi al sito del Comune <http://www.comune.massanzago.pd.it> alla sezione "Calcolo iuc on-line" dove si può accedere ai propri dati e procedere direttamente alla compilazione e stampa del modello F24, oppure rivolgersi all'Ufficio Tributi che sarà a disposizione **dal 28.5.2018 al 22.06.2018** con il seguente orario di apertura:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00;
- martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 18.00;
- telefono 049/5797001 int. 4.1. (durante l'orario di ricevimento non sarà garantita la risposta telefonica);
- e-mail ici@comune.massanzago.pd.it per conteggi ed informazioni

RESTA INTESO CHE IN CASO DI MANCATO INVIO IL CONTRIBUENTE È COMUNQUE TENUTO A VERSARE L'IMPOSTA

Massanzago, 14 maggio 2018

Comune di Massanzago
UFFICIO TRIBUTI